

Legge regionale 04 dicembre 2020 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2018)

1. All'articolo 2 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

<<b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;>>;

b) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole <<di cittadinanza, promuovendo>> sono inserite le seguenti: <<l'educazione civica e ambientale,>>;

c) dopo la lettera f) del comma 2 è inserita la seguente:

<<f ter) promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;>>;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.>>.